

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 813)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampati nn. 41 e 197)

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, GORRERI, BERLOFFA, BUZZELLI, BONTADE Margherita, BARDINI, BUZZI, BIGI, CARCATERRA, MAGLIETTA, DE COCCI, SANNICOLO', DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI Filippo, LONGONI, MERENDA, NEGRONI, PINTUS, STORCHI, TITOMANLIO Vittoria, TROISI, VALSECCHI, VEDOVATO e ZACCAGNINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1959*

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme, da approvarsi dai Consigli comunali, l'attività di barbiere e di parrucchiere per signora; dette norme devono riguardare anche le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.

I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti hanno l'obbligo di questa disciplina.

Le norme predisposte dai Comuni devono essere approvate dalla Giunta provinciale

amministrativa sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Il rilascio di tale licenza è subordinato:

1) al possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

2) alla distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ed alla densità della popolazione della zona, da valutarsi anche in relazione all'affluenza in determinati periodi stagionali o alle condizioni locali di mercato;

3) all'accertamento dei requisiti igienici, conformi alle disposizioni vigenti in ciascun Comune, dei locali destinati allo svolgimento delle attività.

Art. 3.

Il sindaco rilascia la licenza, dietro domanda dell'interessato, in base alla decisione di una Commissione composta:

1) dal sindaco del Comune o da un suo rappresentante;

2) da almeno un artigiano del ramo nominato quale rappresentante da ciascuna delle rispettive organizzazioni locali di categoria, da un artigiano di altro settore nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè eventualmente da un altro artigiano, di nomina prefettizia, qualora fosse necessario raggiungere l'indispensabile numero dispari dei membri;

3) da un rappresentante dei lavoratori, nominato dal sindaco, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Il sindaco promuove, convoca e presiede detta Commissione.

Art. 4.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso, in prima istanza, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, alla Commissione provinciale per l'artigianato che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento comunale già esercitano i servizi professionali di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano la licenza prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 6.

A coloro che dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale saranno, in qualunque tempo, trovati privi della licenza prevista dalla presente legge, saranno comminate le sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.